

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Inesatta indicazione del nome del convenuto e omessa indicazione del codice fiscale: nullità?

L'inesatta indicazione del nome del convenuto in una parte dell'atto di citazione, non pregiudica la validità dello stesso, se il complessivo contenuto della citazione e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale, così come l'omessa indicazione del codice fiscale non comporta alcuna nullità dell'atto.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 16230/03 e n. 10223/94; in senso conforme alla seconda parte della massima Cass. n. 767/16, n. 4792/13.

Tribunale di Salerno, sentenza del 31.10.2019 n. 3471

...omissis...

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione perché notificato per errore al *omissis*, soggetto giuridico asseritamente diverso

dall'associazione convenuta.

E' evidente, infatti, che la costituzione della convenuta ha sanato ogni eventuale vizio sia della notifica dell'atto di citazione, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (giurisprudenza consolidata: cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 14916/16), sia dello stesso atto di citazione, atteso che non sussistono dubbi in ordine all'esatta individuazione dell'associazione convenuta in giudizio, coincidente proprio con quella costituitasi, la quale, avendo spiegato articolate e dettagliate argomentazioni difensive, ha ben compreso il contenuto dell'avversa domanda, con conseguente inconfigurabilità di una lesione del suo diritto di difesa ed al contraddittorio. Più in generale, vi è incertezza assoluta sulle persone dell'attore o del convenuto quando non si possa, dall'atto di citazione, neppure lontanamente arguire chi sia l'attore o il convenuto; in ogni altro caso l'incertezza è relativa e non suscettibile d'arrecare nullità (Cass. n. 9928/05, n. 16076/02).

Inoltre, l'inesatta indicazione del nome del convenuto in una parte dell'atto, non pregiudica la validità dello stesso, se il complessivo contenuto della citazione e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (Cass. n. 16230/03, n. 10223/94).

L'omessa indicazione del codice fiscale, infine, non comporta alcuna nullità dell'atto (Cass. n. 767/16, n. 4792/13).

Infondata, e dunque da rigettare, risulta anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta *omissis*.

Venendo al merito, occorre rilevare che l'attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria nei confronti dell'associazione convenuta, come si desume dal contenuto sia dell'atto di citazione che della prima memoria istruttoria, sull'art. 2049 c.c.

Tale norma dispone che "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". La terminologia utilizzata può ritenersi ormai superata, e deve essere sostituita con quella di "preponenti" (padroni e committenti) da un lato, e di "preposti" (domestici e commessi) dall'altro.

Secondo una tesi minoritaria, la responsabilità ex art. 2049 c.c. sarebbe di natura colposa, sotto il duplice profilo della "culpa in eligendo" o "in vigilando" (Cass. n. 5851/79).

Invece, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'art. 2049 c.c. rappresenterebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e troverebbe il suo fondamento nel ed. rischio d'impresa, che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi, deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni indagine sulla colpa (Cass. n. 10757/16, n. 8381/01). In tale prospettiva, la "ratio" della norma si coglie appieno laddove si faccia riferimento all'ipotesi di più frequente applicazione dell'art. 2049 c.c., ossia il rapporto di lavoro (la responsabilità del preponente è, infatti, principalmente la responsabilità dell'imprenditore): in omaggio al principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., emerge la necessità di riassorbire nel processo produttivo le perdite ed i danni derivanti dal lavoro organizzato, addossando la responsabilità per tali fatti all'imprenditore, anziché al prestatore di lavoro (è il preponente, infatti, che si appropria dell'attività del preposto), e consentendo al danneggiato di potersi rivolgere direttamente al preponente per conseguire con maggiore sicurezza il risarcimento del danno subito. Più in generale, la norma si fonda sul principio secondo cui l'appropriazione dell'attività altrui comporta l'imputazione giuridica del danno derivante dall'attività stessa (*cuius commoda eius et incommoda*, cfr. Cass. n. 4298/19, n. 7877/92). In particolare, la giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito della sussistenza di un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate nell'ampio significato di rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con

dolo, purchè nell'ambito delle sue mansioni (Cass. n. 17836/07, n. 1516/07, n. 14627/04, n. 10580/02, n. 89/02, n. 14096/01, n. 2574/99, n. 12417/98, n. 10034/98, n. 6341/98).

E', altresì, rilevante precisare che, qualora il preponente rivesta la qualità di imprenditore, affinché quest'ultimo sia responsabile ex art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. n. 21685/05, n. 15362/04, n. 3616/88) *omissis*. Tuttavia, ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (Cass. n. 10757/16, n. 4742/05), sicchè è necessaria la dimostrazione, da parte del soggetto danneggiato, della colpa del preposto (Cass. n. 3025/86). Ne consegue che, se l'autore del danno va esente da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore, o, in genere, perché l'evento dannoso non è a lui imputabile in quanto legato, come effetto, a causa estranea e da sola sufficiente a provocarlo, neppure il committente ne risponde (Cass. n. 296/66) *omissis*.

In sostanza, l'attrice è caduta nel mentre, saltellando, tentava di sferrare l'ennesimo calcio al sacco in gomma piuma, e dunque nel compimento di un esercizio rientrante perfettamente tra quelli tipici dell'attività di aeroboxe. La caduta ha determinato, come riferito dal CTU dott. Ma. Ne., un "trauma distorsivo del ginocchio sinistro", rispetto al quale l'attrezzo utilizzato, ossia il sacco che fungeva da bersaglio, non ha avuto alcuna valenza causale, essendo stato l'infortunio determinato "dalla fase del saltellamento e successiva messa a terra dell'arto" (pag. 7 CTU). Proprio per questo motivo il CTU ha ritenuto di non dover visionare l'attrezzo utilizzato dalla Sc., in quanto irrilevante ai fini della dinamica del sinistro.

omissis, quindi, non è stata indotta dall'istruttore a compiere esercizi anomali o inadeguati, né ha utilizzato attrezzi da reputarsi inadeguati rispetto all'oggetto dell'attività sportiva praticata, posto che, peraltro, non risulta neanche allegato sotto quale profilo gli esercizi fossero all'epoca da considerarsi inadeguati o gli attrezzi insicuri. L'attrice, in sostanza, non si è infortunata per il compimento di un'attività violativa delle regole sportive proprie della aeroboxe, bensì nello svolgimento di esercizi perfettamente rientranti in tale disciplina sportiva.

Risulta, allora, anche irrilevante qualsiasi accertamento in ordine alla circostanza del mancato svolgimento di esercizi di riscaldamento, in quanto, se anche tale asserzione fosse veritiera (ma ciò non risulta provato, come già detto, in ragione delle contrastanti deposizioni testimoniali), mancherebbe il nesso causale con il tipo di infortunio occorso alla Sc., il cui trauma distorsivo al ginocchio sx non è stato provocato dal mancato riscaldamento, bensì dalla fortuita caduta della stessa nel tentativo di colpire il sacco.

In altri termini, l'attrice, nell'eseguire esercizi a corpo libero, che non comportavano l'utilizzo di strumenti pericolosi, è caduta per fatto suo proprio, senza che un qualsiasi agente esterno concorresse a determinarne la caduta ed il conseguente trauma distorsivo.

Neppure può ravvisarsi una responsabilità dell'istruttore per non aver prestato attenzione a quanto riferito dalla *omissis* in ordine ai dolori che questa avvertiva al ginocchio nel corso dell'esercizio ginnico, in quanto, a parte che le dichiarazioni dei testi risultano sul punto alquanto generiche e comunque non decisive - infatti, la teste *omissis* ha riferito che l'istruttore invitava l'attrice a proseguire perché era normale che potessero esserci delle piccole fitte nel caso si fosse iniziato da poco l'allenamento per la aeroboxe (il che appare del tutto plausibile sotto il profilo

tecnico), mentre la teste *omissis* ha solo dichiarato che l'attrice e l'istruttore parlavano tra loro, dopodichè l'attrice proseguiva l'allenamento, ma non ha saputo riferire quali fossero state esattamente le direttive impartite dal medesimo istruttore – deve considerarsi che l'attrice, in quanto maggiorenne ed autoresponsabile, se avesse avvertito dolori assai intensi, avrebbe potuto comunque, in via autonoma, sospendere l'esecuzione degli esercizi, che era comunque rimessa alla sua volontà, non essendo stata neppure allegata la circostanza di una qualsivoglia coazione o pressione morale esercitata dall'istruttore nei suoi confronti.

Ne consegue che, non essendo configurabile la colpa dell'istruttore, va rigettata la domanda ex art. 2049 c.c. formulata dall'attrice nei confronti dell'associazione sportiva convenuta.

La controvertibilità in fatto delle questioni esaminate, desumibile anche dai contrastanti elementi istruttori acquisiti, giustifica la compensazione integrale delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa, dovendo porsi quelle di CTU in via definitiva a carico dell'attrice.

PQM

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio *omissis*, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice, compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico dell'attrice.

www.LaNuovaProceduraCivile.com